

QUANDO NON SI DEVE GENERALIZZARE

VOUCHER: ISTRUZIONI PER L'USO

L lavoro occasionale di tipo accessorio, anche nel settore domestico corrisponde a **prestazioni lavorative rigorosamente episodiche, discontinue e saltuarie**, le quali, proprio per tale ragione, **non sono regolamentabili, né riconducibili a contratti di lavoro subordinato**. Per retribuire tali prestazioni occasionali, garantendo al lavoratore sia la copertura previdenziale dell'INPS, sia quella assicurativa dell'INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, è previsto che il datore di lavoro domestico possa ricorrere all'uso dei "buoni lavoro" (*voucher*); questo rende legale la prestazione lavorativa senza dover stipulare alcun tipo di contratto di lavoro ed eliminando il rischio di vertenze. Il compenso derivante dai *voucher*, inoltre, è esente da imposizione fiscale, è cumulabile con i trattamenti pensionistici, è compatibile con i versamenti contributivi volontari e non incide sull'eventuale stato di disoccupazione del lavoratore.

RICORDATE DI VERSARE I CONTRIBUTI PER CAS.SA.COLF

La CAS.SA.COLF ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali, integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti collaboratori familiari, nonché di offrire una copertura assicurativa per responsabilità civile ai datori di lavoro in caso di incidenti sul lavoro dei loro dipendenti. Potranno ottenere le prestazioni previste i dipendenti e i datori di lavoro che si iscriveranno alla CAS.SA.COLF e che saranno in regola con il versamento dei contributi di assistenza contrattuale. Il contributo è stabilito nella misura oraria complessiva di € 0,03 per ogni ora di lavoro indicata nel trimestre, dei quali € 0,01 sono a carico del lavoratore. Il versamento dovrà essere effettuato dal datore di lavoro con il pagamento trimestrale dei contributi previdenziali obbligatori INPS, indicando negli spazi predisposti del M.AV. l'importo del contributo di assistenza contrattuale affiancato dal codice F2. Il diritto alle prestazioni di CAS.SA.COLF si acquisisce dopo una contribuzione minima di almeno quattro trimestri, purché l'importo complessivo non sia inferiore a 25 euro.

La retribuzione tramite i "buoni lavoro" non può, tuttavia, essere estesa a forme stabili di lavoro subordinato, in quanto l'importo lordo del *voucher*, insieme alla re-

tribuzione, comprende soltanto la quota dei contributi previdenziali, ma non anche le altre competenze spettanti da contratto.

Le categorie di lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro occasionale accessorio retribuito con *voucher* sono: i pensionati, gli studenti dai 16 ai 25 anni d'età (i minorenni, solo se autorizzati da un genitore), i cassintegrati, i lavoratori in mobilità, i disoccupati o inoccupati ed i lavoratori part-time fuori dal contesto del proprio impiego a tempo parziale. I lavoratori extracomunitari possono svolgere le prestazioni occasionali di lavoro se in possesso di un titolo di soggiorno compatibile con l'attività lavorativa, compresi i permessi di soggiorno per motivi di studio e quelli rilasciati per attesa occupazione; tali prestazioni accessorie, però, sono inutili ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il valore nominale di un voucher, comprensivo dei contributi (pari al 25% del valore e destinati ad INPS ed INAIL), **corrisponde a 10 euro, ma esistono anche buoni "multipli"** dal valore nominale di 20 e di 50 euro, equivalenti rispettivamente a 2 ed a 5 buoni non separabili. Il compenso netto (75%) corrisposto al lavoratore con un *voucher* da 10 euro nominali è quindi pari a 7,50 euro, mentre il corrispettivo netto dei buoni "multipli" da 20 e da 50 euro nominali è pari, rispettivamente, ad una remunerazione di 15 e di 37,50 euro.

Il lavoratore potrà percepire per attività lavorativa occasionale compensi netti non superiori a 5.000 euro per anno solare da parte di ciascun datore di lavoro, mentre tale limite è ridotto a 3.000 euro netti per anno solare per i lavoratori che siano titolari di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità, beneficiari di indennità di disoccupazione).

L'acquisto dei buoni da parte dei datori di lavoro è effettuabile presso tutte le Sedi INPS (attraverso procedura cartacea oppure tramite procedura telematica), ma anche presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati (con il versamento della commissione di 1 euro).

La riscossione dei corrispondenti importi netti da parte dei lavoratori può aver luogo, entro un anno dalla data di emissione del buono, presso tutti gli uffici postali oppure, se i *voucher* sono stati acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati, possono essere riscossi nella relativa "rete tabaccai" fino ad un importo massimo di 500 euro per ogni operazione di riscossione. Per consentire la riscossione di un *voucher* e l'accredito dei relativi

contributi, è necessario intestare, firmare e compilare correttamente il buono, indicando i dati anagrafici ed i codici fiscali del datore di lavoro e del lavoratore, il luogo di lavoro, il tipo di lavoro svolto e la data di inizio e di fine della prestazione.

I buoni "cartacei" acquistati e non utilizzati sono rimborsabili, a seconda della provenienza degli stessi, restituendoli presso le Sedi INPS, che emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta, oppure, direttamente presso le tabaccherie abilitate per un importo massimo di 500 euro decurtati della quota di gestione di 0,50 euro ogni 10 euro di valore dei *voucher* da rimborsare.

Affinché un voucher (cartaceo o telematico che sia) **sia utilizzabile e sia possibile riscuoterne l'importo**, con relativa attribuzione dei contributi, **la prestazione di lavoro occasionale, che in tal modo si vuole retribuire, dovrà essere preceduta da una comunicazione del datore di lavoro all'INPS**, mediante la quale si rende attivo il buono acquistato. Questa comunicazione vale anche ai fini della dichiarazione di inizio prestazione all'INAIL. I canali attraverso i quali è possibile trasmettere tale segnalazione preventiva all'INPS sono i seguenti:

- si può telefonare al Contact Center INPS-INAIL (n. 803164),
- ci si può collegare al sito www.inps.it, attivando una connessione alla pagina Lavoro Occasionale,
- ci si può recare direttamente presso una Sede INPS.

Il datore di lavoro dovrà comunicare il proprio codice fiscale (riportato sul *voucher*), la tipologia di attività svolta, il dati del prestatore d'opera (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, le date d'inizio e di fine della prestazione; devono essere indicati i giorni/periodi di effettiva prestazione e non l'arco temporale in cui le prestazioni si collocano. In particolare, nella dichiarazione all'INPS, dovrà essere tenuto presente che le prestazioni occasionali di un medesimo lavoratore non devono presentare sovrapposizione di periodi e che le stesse vanno comunicate in ordine cronologico, sia che riguardino un unico lavoratore, sia che ne coinvolgano più d'uno. In caso di più acquisti di *voucher* presso la rete dei tabaccai abilitati da parte di uno stesso datore di lavoro, la data di inizio della prestazione deve essere sempre successiva a quella dell'operazione con la quale sono stati acquistati i *voucher* per remunerarla.

**Interpellateci sul sito internet
www.assindatcolf.it**